Accordo quadro

per l'accesso al Fondo Nuove Competenze

(articolo 88, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Addì 4 dicembre 2020, in Roma, si sono incontrati:

FEDERALBERGHI

FAITA

con la partecipazione di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

premesso che

- nel comparto turistico-ricettivo italiano operano ordinariamente 55mila imprese, che arrivano ad occupare 450mila persone, di cui 380mila dipendenti;
- il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
- il 28 febbraio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per le politiche attive a sostegno dei lavoratori e delle imprese del Turismo danneggiati dall'epidemia Covid-19;
- il 9 giugno 2020 le Parti hanno sottoscritto un Accordo per la creazione di un Fondo straordinario per iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici del turismo, anche stagionali, da realizzare attraverso il sistema degli enti bilaterali;
- il 14 luglio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per il sostegno dei lavoratori e delle imprese del turismo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di

9p

J.

flach

adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

preso atto

- del perdurare della gravissima situazione causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui effetti interessano in maniera drammatica l'intero settore;
- delle ripercussioni che l'attuale situazione comporta sul tessuto imprenditoriale e della conseguente grave crisi occupazionale;
- dell'urgenza di evitare l'innescarsi di un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costi sociali, perdita delle professionalità faticosamente costruite e di ulteriore crollo dei consumi;
- della necessità di implementare politiche attive del lavoro che consentano la conservazione e l'implementazione del patrimonio di competenze professionali del settore;
- dell'opportunità di valorizzare, per la realizzazione delle politiche attive, la rete degli enti bilaterali del turismo, che già svolge attività di sostegno ai lavoratori e alle imprese e di tutela e promozione della professionalità nel settore.

visti

- 1. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
 - che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
 - che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro;

All

- 2. il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
- 3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3 "Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro";
- 4. il decreto del Direttore generale dell'ANPAL R.0000461.04-11-2020;
- 5. il Catalogo nazionale di percorsi formativi per competenze nel settore turismo realizzato dall'Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT).

tutto ciò visto e premesso

le parti concordano di condividere l'allegato "Accordo territoriale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze", che dovrà essere recepito dai sistemi territoriali.

FEDERALBERGHI

FAITA

CONFCOMMERCIO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS 1

3

Accordo territoriale

per l'accesso al Fondo Nuove Competenze

(articolo 88, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

luogo e data, ...

FEDERALBERGHI ...*

FAITA*

e

FILCAMS – CGIL*

FISASCAT – CISL*

UILTuCS*

- * specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie
- * specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza

visti

- 1. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
 - che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
 - che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito anche "FNC"), costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (di seguito anche "ANPAL");
- 2. il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
- 3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3 "Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro" (di seguito anche "decreto attuativo");
- 4. il decreto del Direttore generale dell'ANPAL R.0000461.04-11-2020;
- 5. l'accordo quadro 4 dicembre 2020 per l'accesso al Fondo Nuove Competenze;
- 6. il Catalogo nazionale di percorsi formativi per competenze nel settore turismo realizzato dall'Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT);

9p

R

1

premesso che:

- la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- 2. le Parti intendono favorire il ricorso quanto più diffuso possibile ai benefici del Fondo Nuove Competenze come specificati dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite dall'ANPAL attraverso l'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze;
- i progetti formativi oggetto del presente accordo saranno realizzati previa approvazione da parte dell'ANPAL dell'istanza di contributo presentata dalle singole imprese nei termini previsti dall'Avviso approvato dall'Agenzia;
- 4. per la realizzazione e/o il finanziamento delle attività formative connesse ai progetti di cui al precedente punto 3 le imprese interessate potranno avvalersi delle risorse destinate a tale scopo dai fondi interprofessionali per la formazione continua e dalla rete degli enti bilaterali del turismo;
- 5. ai fini della verifica delle condizioni di adesione al presente accordo collettivo previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal precedente punto 4, le aziende interessate attestano l'integrale applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.

tutto ciò premesso, le Parti concordano:

- 1. sulle premesse sopra specificate, che costituiscono parte integrante dell'accordo;
- 2. ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020, i datori di lavoro che si avvalgono del presente accordo presenteranno i progetti formativi (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze), che saranno parte integrante degli accordi collettivi, con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, per la condivisione con le organizzazioni sindacali. La sottoscrizione del relativo accordo, secondo lo schema allegato al presente accordo avverrà, anche in via telematica, attraverso un'apposita Commissione paritetica costituita presso l'Ente bilaterale territoriale o, in alternativa, presso l'Associazione di rappresentanza datoriale cui l'azienda aderisce o conferisce mandato. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame;
- 3. nelle aziende dove è presente una rappresentanza sindacale, la procedura di cui al precedente punto 2) sarà svolta in apposito confronto con le medesime, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali:
- 4. ai fini dello svolgimento dei progetti formativi di cui al precedente punto 2 le imprese interessate al presente accordo dichiareranno la propria condizione riguardo al possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa. Nel caso di assenza di tali requisiti, l'azienda dichiarerà di avvalersi, per lo svolgimento di ciascun percorso formativo, di un soggetto erogatore appartenente alle tipologie individuate all'articolo 5 del decreto attuativo;

5.	ai sensi dell'articolo 3, comma 2,	del decreto	ministeriale 9	ottobre	2020	le parti	concordano
	sull'individuazione dei seguenti fabb	oisogni:					

nuove o maggiori competenze;
introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa;
←

A

	 adeguamento necessario per qualifica conseguimento di una qualificazione e sviluppo di competenze finalizzate ad altro (specificare). 	
	di prodotto o servizio: innovazioni organizzative finalizzate competitività; introduzione di contenuti e processi di con clienti; pianificazione e gestione di strategie di applicazione delle strategie di trasfo crescita del business; adozione di tecniche di riduzione dell' altro (specificare);	e di innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, a migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di i innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto di marketing integrate su web, social e mobile; ormazione digitale dei processi aziendali come leva di l'inquinamento e di sostenibilità ambientale; sono ulteriormente declinati nei progetti formativi per lo alle imprese di cui al punto 2:
6.	con la sottoscrizione del presente accordo di cui al punto 2 sono soddisfatti i	ordo territoriale e con la sottoscrizione dello specifico i requisiti prescritti dall'articolo 88, comma 1, del decreto- el decreto ministeriale 9 ottobre 2020 per l'accesso alle
	FEDERALBERGHI	FILCAMS CGIL
	FAITA	FISASCAT CISL
		UILTuCS
	<u>J</u> 2	

allegato all'Accordo territoriale del ...

Accordo aziendale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze

L'azienda				
con sede legale in	egale in			
C.F. / P. IVA	IVA			
rappresentata da				
assistita da				
FEDERALBERGHI / FAITA di	rappresentata da			
е				
FIL CAME COIL di	vonnus outsta da			
FILCAMS CGIL di	rappresentata da			
FISASCAT CISL di	rappresentata da			
UILTuCS di	rappresentata da			
nazionale, ovvero dalle loro rappi intese di temporanea rimodulaziona percorsi formativi.	resentanze sindacali operative in ne dell'orario di lavoro con le qual di cui sopra da parte della singo	ente più rappresentative sul piano n azienda, per realizzare specifiche i parte dello stesso viene finalizzato ola azienda è da considerarsi parte		
Ai sensi di quanto previsto dall'ac	cordo sopra richiamato, il datore	di lavoro dichiara:		
A) rispetto delle normative				
	•	re agli obblighi legislativi in materia		
	e e tutela della salute e sicurezza sizioni contrattuali in materia di e	a nei luoghi di lavoro; enti bilaterali e assistenza sanitaria		
☐ di applicare la contrattazio	one di secondo livello (ove esiste	nte);		
Oh.		> ←		

R

John

在

B) fabbisogni formativi Il datore di lavoro ha rilevato le seguenti aree di fabbisogno formativo in termini di: nuove o maggiori competenze; □ introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto; attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa; □ adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore; □ conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4; sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore; □ altro (specificare). L'individuazione delle aree di cui sopra discende da: innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di competitività; □ introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti; pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su web, social e mobile; applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del business: □ adozione di tecniche di riduzione dell'inquinamento e di sostenibilità ambientale; altro (specificare). Nel dettaglio, le innovazioni e connessi fabbisogni formativi possono essere descritti come segue: In considerazione delle esigenze sopra riportate, l'azienda aderisce all'accordo territoriale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze in epigrafe.

9p

operai

FNC è sita in:

impiegati

L'unità produttiva interessata all'intervento del

ed occupa un numero complessivo di

A A

lavoratori,

quadri

Æ

di cui:

da elenco allegato ir	n cui viene specificato per ogni	di ore dell'orario di lavoro per lavoratore, come uno: il numero di ore di formazione e ore di lavoro sile, inquadramento, tipologia contrattuale, genere.		
Gli interventi form competenze nei seg		isizione e rafforzamento delle conoscenze e		
L'azienda realizzerà	la formazione attraverso il For	ndo interprofessionale (eventuale).		
	tiva per lo svolgimento del prog	ti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa etto e provvederà ad erogare gli interventi formativi		
L'A	AZIENDA	FILCAMS CGIL		
L'ASSOCIAZIONE		FISASCAT CISL		
		J		
		UILTuCS		
	ſ			
9p				
	IV`	A		
		6 di 6		